

Pacchetto UE sull'economia circolare: Risoluzione approvata in Commissione Territorio e Ambiente del Senato.

Presso la Commissione Territorio e Ambiente del Senato si è **concluso l'esame delle proposte UE concernenti il pacchetto sull'economia circolare**, con l'approvazione di una Risoluzione con Osservazioni.

Nello specifico si evidenziano le seguenti osservazioni e proposte:

con riguardo alla **Comunicazione della Commissione UE "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"(COM(2015) 614)**:

-viene rilevato con favore il riferimento alla **necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie** ritenendo necessario un approccio intersettoriale per garantire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente attraverso un uso più efficiente delle risorse;

-con riferimento all'**aggiornamento del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) - quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche** - e alla esigenza di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, viene evidenziata l'opportunità di prevedere semplificazioni per non disincentivare il recupero dei rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica, rilevando che alcune procedure previste dal REACH potrebbero risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici in relazione ai benefici per la salute e per l'ambiente derivanti dalle attività di recupero;

Con riguardo alla **proposta di Dir. che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594)**:

-viene rilevata l'opportunità di **inserire un articolo nel testo della direttiva per disincentivare la realizzazione di nuove discariche**, in cui si preveda che gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche, essendo contestualmente ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti;

-viene evidenziato che **l'obiettivo del conferimento dei rifiuti urbani in discarica entro il 2030 andrebbe ridefinito**, più ambiziosamente, nei termini del 5 per cento, prevedendo un obiettivo intermedio -da fissare al 25 per cento entro il 2025 - in grado di uniformare meglio le differenze tra gli Stati membri.

Con riguardo alla **proposta di Dir. che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595)**:

-in merito all'**allineamento delle definizioni recate dalla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, capoverso 2, viene suggerito di valutarne l'allineamento con quelle adottate dall'Istituto europeo di statistica, nonché di operare una più chiara distinzione tra ciò che deve essere considerato "sottoprodotto", "end of waste" e "rifiuto"**, allo scopo di consentire l'effettiva limitazione della produzione di rifiuti. Nello specifico:

- con riferimento alla **definizione di "Preparation for re-use"** (art. 3, punto 16), viene evidenziato che nella formulazione proposta dalla CE, rappresenta un elemento di certezza la previsione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a

ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento "in conformità alle norme applicabili a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza, e a protezione dell'ambiente". Viene, altresì, rilevata la necessità di **mantenere la precisazione presente nella definizione vigente (componenti di prodotti "diventati rifiuti") al fine di non creare confusione tra l'operazione di "riutilizzo" (su un prodotto) e "preparazione per il riutilizzo" (su un rifiuto);**

-con riferimento alla **definizione di "Final recycling process"** (art. 3, punto 17a), "occorre tenere presente che ai sensi dell'art. 6 (end-of-waste), in base al significato stesso di economia circolare e in continuità con l'attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, dai rifiuti si possono rigenerare risorse da re-immettere nel ciclo produttivo che possono consistere anche in materiali e sostanze, oltre che prodotti. Nella definizione di **"processo di riciclaggio finale"** **occorrerebbe inoltre non limitare l'ingresso ai processi di produzione, in quanto il riciclaggio finale può applicarsi anche alla trasformazione di un rifiuto**, nell'ambito di un processo di trattamento diverso da quello di produzione, che viene immesso sul mercato per il successivo impiego";

-viene proposta l'introduzione di un articolo sul **"Bilancio di circolarità"**, in base al quale, al fine di favorire la diffusione dell'*ecodesign* e la realizzazione di sistemi produttivi sostenibili, gli Stati membri incentivano l'adozione del Bilancio di circolarità per consentire ai consumatori di valutare l'intero ciclo di vita del prodotto tenendo conto della rinnovabilità delle materie prime, dello sviluppo tecnologico, delle potenzialità di riuso, riparazione e riciclo dei prodotti. Il Bilancio di circolarità prevede la definizione di indicatori in grado di rappresentare informazioni utili alla sua redazione, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, impiego, riuso, riciclo ed eventuale smaltimento dei prodotti;

-viene evidenziata la necessità di **precisare che l'esclusione riguardante i "rifiuti da costruzione e demolizione" sia circoscritta a quelli di "origine non domestica", al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza privata.** Secondo la normativa vigente, tali rifiuti possono essere conferiti presso i Centri di raccolta comunali e contabilizzati tra i rifiuti urbani poiché considerati di provenienza domestica. Al riguardo viene sostituita la lett. a dell'articolo 1, punto 2), della direttiva, con la previsione nell'elenco ivi previsto dei *"rifiuti da costruzione e demolizione da piccola manutenzione"*;

-viene rilevato che le **misure proposte per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che rappresentano una quota consistente della totalità dei rifiuti, non siano sufficientemente ambiziose.** Al riguardo, invece dell'attuale obiettivo combinato, relativo alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al riempimento, viene proposta **la definizione di obiettivi specifici di riciclaggio per materiali da costruzione.** In particolare, viene proposta la seguente formulazione (articolo 1, punto 10), la lettera c) della dir.) "entro il 2020 la **preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi**, escluse le materie allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, **saranno aumentati almeno al 70 per cento in termini di peso.** La Commissione europea valuterà la gestione di questo flusso di rifiuti e l'opportunità di stabilire, entro il 2020, **obiettivi di riciclaggio per materiali specifici da costruzione per il 2025 e il 2030;**

-con riguardo all'*End of Waste* (cessazione della qualifica di rifiuto) viene evidenziato che **andrebbe mantenuta la possibilità di individuare e regolare l'end-of-waste "caso per caso" nei singoli provvedimenti autorizzativi (come nella vigente direttiva) nell'attesa o che la Commissione individui dei regimi armonizzati al fine di uniformare, ove necessario, i criteri EoW per specifici flussi o che, in mancanza di una regolamentazione comunitaria, vengano individuati a livello nazionale i criteri EoW per i diversi rifiuti;**

-viene suggerito di prevedere l'introduzione da parte degli Stati membri di **misure adeguate a sostegno del mercato di materiali e prodotti riciclati, come strumenti fiscali agevolati, acquisti e appalti verdi**, modulazione dei contributi ambientali in relazione alla riciclabilità dei prodotti;

-viene segnalata la necessità di **chiarire la disposizione sull'impiego degli indicatori di misurazione della quantità dei rifiuti**. "L'indeterminatezza dovuta all'assenza di specifiche sull'oggetto delle misurazioni potrebbe produrre dati non omogenei. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero comprendere anche il riciclaggio o essere basati sulla quantità di rifiuti prodotti".

-**in merito alla responsabilità estesa del produttore (ERP)** viene sottolineato, tra l'altro, che occorre dotare tale strumento della necessaria flessibilità, sia per poter prendere atto delle diverse situazioni presenti nelle varie filiere, sia in funzione delle condizioni di mercato che influiscono sulle attività di riciclo rendendole più o meno remunerative e, quindi, praticabili. "La responsabilità del produttore per il riciclo dei materiali contenuti nel bene immesso sul mercato deve infatti essere una parte importante della ERP".

In particolare, **l'intervento del produttore dovrebbe essere modulabile**, in un sistema di governance condivisa, dove ruoli e responsabilità degli stakeholder coinvolti sono chiaramente definiti, garantendo a ciascuno un'adeguata consultazione e partecipazione nell'implementazione dello schema di ERP. **La "parità di trattamento" e la "non discriminazione" dovrebbero essere garantite all'interno della stessa categoria di stakeholders ed estese alle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della ERP**. Andrebbero inoltre **evitate sovrapposizioni di costi onerose ed immotivate a carico di cittadini ed imprese**. Viene altresì proposto, al fine di coinvolgere maggiormente i produttori nella progettazione di prodotti ecosostenibili, che gli **Stati membri prevedano sistemi di più grave responsabilità estesa nel caso di prodotti con minore indice di riciclo e con una progettazione meno rispettosa dei criteri di ecodesign**;

-viene rilevato che le proposte della Commissione prevedono **ampio ricorso allo strumento degli atti delegati**. La Commissione potrà definire le caratteristiche di determinate sostanze o oggetti per essere considerati sottoprodotti. **Con atti delegati saranno definiti anche i criteri da rispettare per il passaggio alla qualifica di "non rifiuto", dopo le operazioni di recupero (End of Waste)**. Sempre con atti delegati sarà possibile emendare il Catalogo europeo dei rifiuti e gli allegati della Direttiva 2008/98/CE.

Al riguardo è segnalata **l'opportunità di forme di consultazione dei settori produttivi interessati** da tali disposizioni, ed in particolare, degli operatori dai cui cicli produttivi derivano sottoprodotti e materie prime derivanti da operazioni di recupero.

15 giugno 2016